

sabato 3 ottobre 2009

TRIBUTARIO/ giurisdizioni di merito

Articoli - Quotidiano del: 27/04/2007

Il fermo amministrativo dell'auto deve essere motivato e con indicazione del giudice a cui ricorrere. Diversamente è nullo

di

Luigi Ciambrone e Antonella Mascaro*

Il fermo amministrativo auto deve essere motivato e con l'indicazione del giudice a cui ricorrere. Diversamente è nullo ed equivale a mancata comunicazione al cittadino. A stabilirlo è stata la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con la sentenza del 22 maggio scorso.

La questione delle cosiddette "ganasce fiscali" non è ancora approdata alla Consulta (per la rimessione del Consiglio di Stato) che già si registrano le prime interessanti decisioni delle Commissioni tributarie provinciali. Sul cosiddetto "braccio di ferro" tra la Suprema corte di cassazione e i giudici di piazza Capo di Ferro, per motivi attinenti la giurisdizione, si rimanda a quanto già evidenziato in nostri interventi su «Diritto & Giustizia» del 14 ottobre 2006 e del 06 febbraio 2007.

La decisione in commento ha affrontato la storia di un imprenditore catanzarese che aveva ricevuto la notifica del fermo amministrativo auto inerente uno dei mezzi usati per lo svolgimento dell'attività lavorativa della ditta.

Prontamente veniva impugnato il provvedimento innanzi la Commissione tributaria provinciale

(il cd. "decreto Bersani" Dl 4 luglio 2006 n. 223 poi convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 ha radicato, com'è noto, nella precitata Commissione la competenza a decidere) la quale all'esito del giudizio ha emesso la decisione in commento che si segnala per l'affermazione di due principi nuovi: **a)** l'obbligo della motivazione (*ex* articolo 3 della legge 241/90) del provvedimento di fermo (in luogo della prassi abituale del modello cd. prestampato); **b)** la necessità dell'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale o l'Autorità amministrativa cui è possibile ricorrere (*ex* articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000 n. 212). In altri termini l'obbligo di motivazione si traduce nella mancata comunicazione del provvedimento di fermo, obbligo che non può dirsi adempiuto con la mera comunicazione del fatto storico che è stato emanato il

provvedimento *ex* articolo 86 Dpr 602/73 .Ne consegue che il provvedimento suddetto per essere legittimo deve contenere l'indicazione della cartella esattoriale per cui si procede e della data di regolare notifica al debitore, così come l'indicazione dell'Ente impositore; requisiti che devono risultare in modo chiaro così da consentire alla parte ed al Giudice di verificare la ricorrenza dei presupposti legittimanti. Orbene, nel caso in esame il provvedimento di fermo notificato al cittadino - contribuente non riportava l'espressa indicazione della data di notifica della cartella di pagamento. La circostanza ha determinato, appunto, l'impossibilità per il Giudice (ed ancor prima per la parte) di accertare il rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 86 e 50 del Dpr 602/73. Tutto ciò è apparso, alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, in netto contrasto con l'articolo 3 della legge 241/90 in relazione alla trasparenza e alla violazione dell'articolo 3 e 7 della legge 212 del 27 luglio 2000 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. Com'è noto l'articolo 3 della legge 241/90 così dispone:«ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e del personale, deve essere motivato, salvo che nell'ipotesi previsto dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere». Quanto sopra, viene poi espressamente richiamato dalla legge 212 del 27 luglio 2000 denominata «Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente» con la quale viene previsto che le disposizioni della stessa debbano applicarsi anche ai soggetti che rivestono la qualifica di concessionari (*ex* articolo 7, comma 2, della legge precitata). La norma ribadisce che tutti gli atti dell'amministrazione Finanziaria e dei concessionari debbano avere un contenuto minimo di informazione quali: **a)** l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; **b)** l'Organo o l'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; **C)** le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'Autorità amministrativa cui è possibile ricorrere

in caso di atti impugnabili.

I precitati requisiti non erano contenuti nell'atto di fermo amministrativo auto ed ora la Commissione tributaria adita ha posto dei seri "paletti" per i Concessionari che dovranno adeguarsi se non vorranno incorrere in sanzioni di nullità dell'atto da loro emanato.

**Avvocati*

[Indietro](#)